



Decadenza per rinuncia espressa di Studio Gaffino SIM S.p.A. dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento e cancellazione della stessa Società dall'albo delle SIM

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, adottato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, in vigore dal 20 febbraio 2018;

VISTO il regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere *b*) e *c-bis*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera 12635 del 27 giugno 2000, con la quale Studio Gaffino SIM S.p.A. – Società di Intermediazione Mobiliare (in forma abbreviata “Studio Gaffino SIM S.p.A.”) è stata autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, gestione di portafogli e ricezione e trasmissione di ordini di cui all'art. 1, comma 5, lettere *b*), *c-bis*), *d*) ed *e*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed è stata iscritta (al numero 181) nell'albo di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto;

VISTA la propria delibera n. 16216 del 13 novembre 2007, con la quale, in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è stata, tra l'altro, confermata a Studio Gaffino SIM S.p.A. l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, gestione di portafogli e ricezione e trasmissione di ordini di cui all'art. 1, comma 5, lettere *b*), *c-bis*), *d*) ed *e*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed è stata riconosciuta l'autorizzazione “di diritto” alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, lettera *f*), del citato decreto;

VISTA la propria delibera n. 20270 del 24 gennaio 2018, con la quale, in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, è stata confermata per le SIM (tra cui, Studio Gaffino SIM S.p.A.) già autorizzate al servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, l'autorizzazione al medesimo servizio nella nuova denominazione di “collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente”;

VISTA la nota pervenuta in data 27 settembre 2022, con la quale Studio Gaffino SIM S.p.A. ha presentato istanza di decadenza per rinuncia espressa dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento e di conseguente cancellazione della stessa SIM dall'albo di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

D E L I B E R A:

La decadenza per rinuncia espressa di Studio Gaffino SIM S.p.A. – Società di Intermediazione Mobiliare, in forma abbreviata Studio Gaffino SIM S.p.A., dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento con conseguente cancellazione della stessa società dall'albo delle SIM di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La presente delibera verrà portata a conoscenza della società interessata nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel bollettino della Consob.

Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

IL PRESIDENTE f.f.

firma 1

LP